



# Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

☎ 030-2134011

Fax 030-2134017

Cod. Fisc. - P. IVA 00464720176

[www.comune.castenedolo.bs.it](http://www.comune.castenedolo.bs.it)

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTENEDOLO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## art. 1 - oggetto del capitolato

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Castenedolo.

## art. 2 – requisiti professionali

Il Broker deve essere regolarmente iscritto all'Albo previsto dal D.lgs 209/2005 e conservare tale requisito per tutta la durata del contratto.

L'appalto sarà quindi unilateralmente e immediatamente risolto dal Comune qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui sopra per radiazione o altro motivo.

## art. 3 - durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata a partire dal 01/01/2022 e con scadenza al 31/12/2024, con possibile rinnovo di ulteriori 3 anni, con richiesta specifica dell'ente.

Alla scadenza del periodo sopra indicato l'appalto si intenderà cessato senza alcuna necessità di disdetta.

Dalla data di aggiudicazione il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto.

Il broker dovrà altresì curare ogni tipo di assistenza tecnica, come specificata al successivo art. 5.

## art. 4 – importo stimato dell'appalto

L'importo complessivo a base d'asta, comprensivo dell'eventuale rinnovo di 3 anni, è pari ad € 329.230,32 ai sensi dell'art. 35 comma 14 lettera a) del D.Lgs. 50/2017 che stabilisce che per i servizi assicurativi il valore da porre a base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è pari al premio da pagare, così distribuiti:

<i><b>Rischio assicurato</b></i>	<i><b>Compagnia</b></i>	<i><b>Scadenza</b></i>	<i><b>Premio annuo lordo</b></i>
Furto	Generali Italia spa: polizza base + appendice	30/06/2023	1.575,00
RC Auto	UnipolSai Assicurazioni spa	30/06/2023	12.932,39
Kasko	AIG Europe s.a	30/06/2023	1.300,00
Incendio	Generali Italia spa: polizza base + determina di integrazione impegno di spesa	30/06/2023	13.000,00
Tutela legale	AIG Europe s.a	30/06/2021	4.480,00
RC Rischi diversi	UnipolSai Assicurazioni spa	30/06/2023	9.960,00
Rc Patrimoniale	Lloyd's of London	30/06/2023	6.725,00
Infortunati	Generali Italia spa	30/06/2023	3.997,50
	UnipolSai Assicurazioni spa	30/06/2035	901,83
<b>TOTALE ANNUO</b>			<b>54.871,72</b>
<b>IMPORTO A BASE DI GARA 01/01/2022 – 31/12/2024</b>			<b>164.615,16</b>
<b>IMPORTO A BASE DI GARA comprensivo di 3 anni di proroga</b>			<b>329.230,32</b>

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza nell'ambito dell'appalto in oggetto come inesistenti, e non ha redatto il DUVRI trattandosi di servizi di natura

intellettuale.

Ai fini meramente informativi si rappresenta mediante i prospetti di seguito allegati, l'andamento dei sinistri inerente il triennio 2018-2019-2020.

Data sinistro	Polizza	Stato	Importo liquidato
04/01/2018	154649574	Pagato totale	288,00
06/04/2018	154649574	Senza seguito	0
24/04/2018	154649574	Pagato totale	266,00
04/06/2018	154649574	Senza seguito	0
14/06/2018	370432988	In franchigia	500,00
14/07/2018	154649574	Pagato totale	250,00
23/07/2018	154649574	Pagato totale	2.400,00
09/08/2018	154649574	Senza seguito	0
28/08/2018	154649574	Senza seguito	0
03/10/2018	154649574	Senza seguito	0
18/10/2018	154649574	Pagato totale	185,00
20/12/2018	2151044	Riservato	0
07/01/2019	154649574	Pagato totale	95,00
19/06/2019	370432927	Pagato totale	4.150,00
12/08/2019	154649574	Senza seguito	0
12/08/2019	154649574	Azione legale in corso	0
15/10/2019	154649574	Senza seguito	0
28/11/2019	154649574	Senza seguito	0
29/11/2019	154649574	Pagato totale	671,60
06/12/2019	IFLE002491	Senza seguito	0
27/01/2020	154649574	Pagato totale	220,00
20/04/2020	154649574	Pagato totale	120,00
21/04/2020	154649574	Pagato totale	200,00
29/04/2020	219345	Senza seguito	0
11/07/2020	400015832	Pagato totale	16.000,00
06/08/2020	175371831	Pagato totale	140,00
03/09/2020	400015832	Pagato totale	2.550,00
22/09/2020	175371831	Pagato totale	150,00
10/10/2020	400015832	Pagato parziale	1.799,00
12/10/2020	118696118	Pagato totale	146,40
15/10/2020	400015832	Pagato totale	2.550,00

#### art. 5 – svolgimento del servizio

Il broker si impegna a fornire al Comune di Castenedolo supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

1. Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
3. Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'Ente;
4. Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze;
5. Assistenza tecnica nello svolgimento delle relative gare e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la proposta di capitolati speciali d'appalto suddivisi per categorie di rischio, del bando di gara, degli schemi di contratto aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle

procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio, da inviare all'Ente almeno 90 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza, nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo, in modo da consentire l'aggiudicazione della gara almeno 30 giorni prima della scadenza delle polizze;

6. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Comune. In particolare:
7. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
8. variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio. L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'ufficio di attivare tutte le procedure necessarie.
9. Assistenza tecnica e legale e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi);
10. Gestione dei sinistri attivi: il Broker si farà carico di gestire i sinistri in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione.
11. Il Broker è tenuto ad individuare un responsabile e referente che avrà l'onere di recarsi presso l'Ente ogni qualvolta verrà richiesto dallo stesso per la discussione di specifiche problematiche.
12. Presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, e/o dichiarati senza seguito;
13. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e a media termine, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse;
14. Consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo ivi compreso l'aggiornamento relativo ad eventuali modifiche legislative con le relative ricadute sui contratti in corso e, ove richiesto, l'organizzazione di incontri formativi diretti al personale dipendente che si occupa della gestione assicurativa;
15. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnare in alcun modo il Comune (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai Responsabili o Funzionari Incaricati dal Comune muniti di potere di firma ed autorizzati.

#### **art. 6 – compensi professionali**

Per l'appalto conferito al Broker e per il suo espletamento non graverà sull'Ente nessun onere né presente né futuro per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati di qualunque specie, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione prescelte presso le quali saranno collocate o rinnovate le coperture assicurative.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

#### **art. 7 – garanzie**

La società tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento al D.lgs 209/2005, dà atto di avere in corso apposita polizza di assicurazione per la R.C. professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato.

La società conferma di aver provveduto al versamento del fondo di garanzia di cui al D. Lgs. n. 209/2005.

#### **art. 8 – obblighi a carico del Comune**

Il Comune, da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvalgono della consulenza del Broker e quindi a far accettare nelle gare assicurative la cosiddetta “clausola broker”;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la mediazione del Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### **art. 9 – prerogative del Comune**

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, motivatamente, le proposte presentate;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui si necessita;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **Art 10 – Cauzione provvisoria**

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell'appalto, sotto forma di cauazione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

#### **Art 11 - Cauzione definitiva**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – potrà essere ridotta per l'aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

#### **art. 12 – contratto – spese contrattuali**

La stipulazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria, secondo il presente schema, potrà avvenire soltanto dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione, previa verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione alla gara.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto pubblico, comprese le spese di registrazione, i diritti di segreteria ed imposta di bollo, saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

#### **art. 13 - divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, anche in forma parziale.

Pertanto il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso ope legis; non si considera cessione la semplice trasformazione della ragione sociale della ditta conseguente alla fusione o incorporazione in altra società.

#### **art. 14 – inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto**

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Comune potrà in ogni caso procedere, senza che l'aggiudicatario del servizio abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del presente contratto d'appalto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di partecipazione;
- subappalto, non autorizzato dal Comune, di tutto o parte del contratto da parte dell'appaltatore; cessione di tutto o parte del contratto da parte dell'appaltatore;
- cessione della società appaltatrice o successione nella titolarità della società appaltatrice non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune;
- reiterata ed ingiustificata inadempienza alle obbligazioni contrattuali.

#### **art. 15 – garanzia e riservatezza dei dati d.lgs. 196/2003**

È fatto obbligo all'appaltatore di garantire il segreto d'ufficio in ordine agli atti e dati fornitigli dall'Amministrazione comunale, nonché comunque la massima riservatezza dei dati e delle notizie acquisiti

nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore dichiara di assumere l'incarico di titolare del trattamento ai sensi della sopra citata normativa, con le conseguenti responsabilità concernenti l'applicazione delle prescrizioni ivi contenute.

#### **art. 16 – controversie**

Per ogni controversia inerente alla esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia.

#### **art. 17 - norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme di legge e regolamentari, in vigore in materia di mediatori di assicurazione e di appalti pubblici di servizi, in quanto applicabili.

Il R.U.P.

Il Responsabile Area Economico finanziaria e del commercio

Dott.ssa Maria Grazia Cestone

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*